



---

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL VENETO

---



# IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 2022

Vademecum per le elezioni del 12 giugno

23 maggio 2022

---

## Il referendum

Domenica 12 giugno 2022 gli elettori veneti e italiani sono chiamati alle urne per 5 referendum popolari per l'abrogazione totale o parziale di alcune norme in ambito giudiziario.

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.

---

## Elettorato attivo

Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto **18 anni** entro il giorno della votazione. Sono esclusi quei cittadini che abbiano subito limitazioni del diritto di elettorato attivo per incapacità civile o a seguito di una sentenza penale irrevocabile o negli altri casi stabiliti dalla legge.

Possono partecipare al voto anche i **cittadini italiani residenti all'estero**. Questi possono votare **per corrispondenza** oppure comunicare all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza entro il **17 aprile 2022** la loro decisione di optare per il **voto in Italia**. In questo caso, non potranno avvalersi di alcun rimborso delle spese di viaggio.

Anche i cittadini **temporaneamente presenti all'estero** per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi in cui sia compresa la data dell'elezione e i loro familiari conviventi possono votare dall'estero **per corrispondenza** presentando **opzione** entro l'**11 maggio 2022**.

Fonte: art. 75 Cost., art. 1 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e artt. 17 e 40 L. 25 maggio 1970, n. 352. Per i residenti all'estero, art. 50 L. 25 maggio 1970, n. 352 e artt. 1, 4 e 4-bis L. 27 dicembre 2001, n. 459.

---

## Come e quando si vota

Si vota **dalle 7 alle 23 del 12 maggio 2022.**

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale.**

L'elettore può esprimere un voto su ogni scheda rispondendo a ciascun quesito con **Sì** oppure **No**.

Fonte: art. 1 c. 399 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e D.P.R. 6 aprile 2022.

---

## Il quesito - 1

La prima scheda per la votazione riporterà la seguente domanda:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.

---

## Il quesito - 2

La seconda scheda per la votazione riporterà la seguente domanda:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.

## Il quesito - 3

La terza scheda per la votazione riporterà la seguente domanda:

«Volete voi che siano abrogati: l'“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 [...], limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3 [...]; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, [...] limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3 [...]; art. 13, comma 4 [...]; art. 13, comma 5 [...]; art. 13, comma 6 [...]; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 [...], limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.

---

## Il quesito - 4

La quarta scheda per la votazione riporterà la seguente domanda:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.



---

## Il quesito - 5

La quinta scheda per la votazione riporterà la seguente domanda:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

Fonte: D.P.R. 6 aprile 2022.

## Le modalità di voto - Sì

L'elettore può scegliere di rispondere:



In questo caso l'elettore esprime la sua volontà di abrogare la disposizione o il passaggio citato dal quesito, modificando di conseguenza la norma.

## Le modalità di voto - No

L'elettore può scegliere di rispondere:



In questo caso l'elettore esprime la sua volontà di mantenere in vigore la norma oggetto del quesito e/o di non modificarla.

---

## Lo scrutinio dei voti

Lo scrutinio dei voti inizierà **subito dopo la chiusura dei seggi**, e cioè **domenica 12 giugno 2022 alle ore 23**.

Per approvare la proposta di abrogazione, al referendum devono partecipare la **maggioranza degli aventi diritto** (il cosiddetto **quorum**) e il **Sì** deve ottenere la **maggioranza dei voti** validamente espressi.

Fonte: art. 75 Cost., art. 50 L. 25 maggio 1970, n. 352 e art. 73 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.